FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Rep. n. 174/2019

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito "FONDAZIONE", codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione DG di aggiudicazione n. 552 del 24/06/2019;

E

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., di seguito "FORNITORE codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma 08082461008, numero REA RM-1072108 con sede legale in Pomezia 00071 Via del Mare n 56, in persona del Procuratore Speciale Luigi Cataudella, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con atto di procura speciale Dott. Federico Magliulo, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 20.159 e Racc. n. 8.265;

PER

l'affidamento della *"fornitura di* Dispositivi medici di chirurgia bariatrica suddivisa in 11 lotti" – *Lotti 9 – 10.*

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di ottobre, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione D.G. n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario della Fondazione, che è persona a me nota;
- Luigi Cataudella, nato Roma l'11/11/1983 codice fiscale CTDLGU83S11H501C, in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, personalmente identificato mediante carta d' identità n. AV2194586 rilasciato dal Comune di Roma il 19/03/2014 con validità fino al 11/11/2024.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha esperito la *"Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di Dispositivi medici di Chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 lotti"*, indetta con Deliberazione D.G. n. 963 del 16/10/2018, e ne ha disposto l'aggiudicazione con Deliberazione D.G. n. 552 del 24/06/2019;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per i Lotti 9 e 10;

- è stata accertata l'assenza in capo al Fornitore dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- risulta decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell'informazione prefettizia antimafia riferita al Fornitore e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € 39.270,00 (trentanovemiladuecentosettanta/00) importo ridotto del 50% per possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 e ulteriormente ridotta del 30% per possesso del certificato di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, rilasciato dal COMITATO ECOLABEL-ECOAUDIT;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 e da DCA n. U00247 del 02/07/2019, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e

regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;

c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della *"Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di Dispositivi medici di Chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 lotti"* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la fornitura dei dispositivi medici, per i Lotti di gara aggiudicati di seguito indicati, nel prosieguo anche solo "fornitura" o "appalto":

Lotto	Descrizione Lotto	CIG
9	KIT SLEEVE GASTRECTOMY	7658426D0D
10	KIT BY PASS	765843547D

Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico, il tutto nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € 1.122.000,00 (unmilionecentoventiduemila/00) Iva esclusa, calcolato sulla base del prezzo unitario offerto moltiplicato per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Fondazione.

2. In corso di vigenza il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 16/09/2019, data di avvio della fornitura.

2. La Fondazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di mesi 6 (sei). In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero a condizioni più favorevoli per la Fondazione.

Articolo 4 – Condizioni della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica

ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato Tecnico nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

7. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Fondazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e/o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale

specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10.Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 5 – Innovazione tecnologica e variazione della normativa

1. Il Fornitore che in corso di vigenza contrattuale presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), recanti migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre alla struttura referente della Fondazione la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su *end point* clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto sulla base delle indicazioni dei propri clinici.

2. Qualora, in corso di vigenza contrattuale, venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso ovvero in contrasto con quanto espresso nella documentazione di gara, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatte le opportune valutazioni.

Articolo 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 552 del 24/06/2019, è la Dott.ssa Enrica Cantillo, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.

3. Il Fornitore individua quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali il Dott. Luigi Cautadella – Regional Sales Director – Recapito telefonico: 3475239133 – Fax: 06/91194270 indirizzo di posta elettronica: lcataude@its.jnj.com.

4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto

per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico;
c) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contralto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
i) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 9 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti al Fornitore, in riferimento alle prestazioni con esito positivo delle verifiche effettuate dalla Fondazione stessa, i prezzi unitari, Iva esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Offerta Economica che si allega al contratto quale parte integrante e sostanziale.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.
7. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Fondazione potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106,

comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Fondazione e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 e da DCA n. U00247 del 02/07/2019, a cui il Fornitore con la stipula del contratto aderisce accettandone termini e condizioni e che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.
2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.
3. Le fatture sono emesse con periodicità mensile posticipata e acquisite agli effetti di legge, solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione attestante la rispondenza della fornitura agli ordini di acquisto e corrispondenti documenti di trasporto.
4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
5. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.
6. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).
8. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.
9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto i seguenti conti correnti bancario/postale dichiarati dal Fornitore nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice

fiscale:

Intesa SanPaolo SpA – IBAN: IT77J0306922005019234350163.

10. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

Articolo 11 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Le parti danno atto che il Fornitore ha acquisito in sede di gara il "Documento di Informazione sui Rischi Specifici" della Fondazione – Allegato 6 al Disciplinare di gara, recante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Fondazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività svolta.

3. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconducibili alla mera fornitura di materiali, e in considerazione delle aree della Fondazione interessate dalla presenza degli operatori del Fornitore, non sono da ravvisarsi specifici rischi da interferenza.

1. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Articolo 12 – Inadempienze e penalità

1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico.

2. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Articolo 13 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio della Fondazione e di terzi con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.
2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto

potrà essere risolto dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 15 – Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 e da DCA n. U00247 del 02/07/2019.
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 16 – Subappalto

1. Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all'atto dell'offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 17 – Clausole risolutive espresse

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
c) qualora si verifichino gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei dispositivi forniti;
d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione;

g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
k) subappalto non autorizzato;
l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
m) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.
n) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre e in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore medesimo.
3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o privativa in relazione alla fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 – Protezione dei dati personali

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza.

2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nella fornitura il segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione della fornitura.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

7. Gli obblighi in materia di riservatezza permangono in capo al Fornitore anche oltre la scadenza naturale o cessazione anticipata del contratto.

Articolo 22 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 23 – Spese di contratto

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.

2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Articolo 24 – Allegati

1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- Allegato A – Offerte Economiche del Fornitore.

2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso la Fondazione, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati e i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante; l'Offerta Tecnica; la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere

Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 e da DCA n. U00247 del 02/07/2019.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. 15 pagine a video, di cui interamente scritte n. 14 e la n. 15 per n. 32 righe, firme inscluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del Procuratore Speciale del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e con apposizione di firma digitale da parte del Legale Rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

Il Procuratore Speciale Luigi Cataudella

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario Tiziana Frittelli

Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 3 – Durata del contratto; art. 4 – Condizioni della fornitura; art. 5 – Innovazione tecnologica e variazione della normativa; art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi contrattuali; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; art. 12 – Inadempienze e penalità; art. 13 – Responsabilità per danni; art. 14 – Copertura assicurativa; art. 17 – Clausole risolutive espresse; art. 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese di contratto.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

Il Procuratore Speciale Luigi Cataudella

Firmato digitalmente L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 Lotti

Offerta economica

Allegato 3 al Disciplinare di gara

LOTTO 9

Il sottoscritto Anna Valoroso nato a Napoli il 26/03/1977 in qualità di Procuratore Speciale e quindi di legale rappresentante della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. con sede legale in Pomezia C.A.P 00071 via del mare n° 56 tel. 0691194500 fax 0691194270 e sede amministrativa in ...."***CFR dichiarazione sedi operative***" C.A.P....via.....n°.....tel.....fax.....e-mail ufficiogare@its.jnj.com codice fiscale 08082461008 partita I.V.A. 08082461008

Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

Dichiara inoltre che:

- in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità stimate Q, e l'indicazione del Valore Complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto Valore Complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;

- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

La ditta sottoscritta e per essa il suo rappresentante legale si impegna ad effettuare la fornitura in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche:

	Q.tità complessive presunte per 24 mesi Q	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in cifre Pu	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in lettere	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in cifre Q x Pu	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in lettere
LOTTO 9	400	1.870,00	Milleottocentosettanta virgola zerozero	748.000,00	Settecentoquarantottomila virgola zerozero
Valore complessivo offerto IVA esclusa (Sommatorio di Q x Pu)				In cifre 748.000,00	In lettere Settecentoquarantottomila virgola zerozero

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo, **Pomezia** Data, **23/11/2018**

Timbro e Firma del Legale Rappresentante_____

Indicazioni per la compilazione

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. In caso di riunione di concorrenti la medesima dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai singoli partecipanti e poi presentata dal capogruppo in un unico plico.

Organismi accreditati da ACCREDIA
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
ISO 14001 SGS

Johnson&Johnson
MEDICAL S.P.A.

Spettabile
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VIA OXFORD 81
00133 - ROMA RM

Pratica di Mare, 23/11/2018
Offerta n. 1803590 (Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: ***Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 Lotti per le necittà della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata***

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** con sede legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00071 Pomezia (RM)- N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, nella persona del Procuratore Speciale Anna Valorso nata a Napoli il 26/03/1977, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A.., in riferimento all'oggetto, formula la propria migliore offerta che è stata redatta sul vs prospetto "*Allegato 3 - Prospetto offerta economica*" ed integrata dalla presente.

LOTTO 9
Descrizione: CK EES
Codice Prodotto: CKMULT8006
Confezione di vendita: 1 KIT
Prezzo unitario (KIT) offerto Euro 1.870,00 (milleottocentosettanta virgola zerozero)
Aliquota I.V.A.: 22%
Quantità richiesta: 400 PZ

COMPONENTI DEL KIT

Codice Prodotto: PSEE60A N. pezzi: 1
Codice Prodotto: ECR60B N. pezzi: 5
Codice Prodotto: ECR60G N. pezzi: 1
Codice Prodotto: HARH36M N. pezzi: 1
Codice Prodotto: 2H12LP N. pezzi: 1
Codice Prodotto: TB12LT N. pezzi: 4

Imballo e trasporto: a nostro carico
Consegna: franco destinatario
Tempi di consegna: come da vs indicazione
Termini di pagamento: 60 gg data Ft

I PREZZI OFFERTI SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA.

*La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** dichiara che in caso di necessità come da vs indicazioni può essere richiesta la suturatrice da 45 con le relative ricariche"*

Johnson & Johnson

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** dichiara inoltre quanto segue:

- Capitale Sociale 6.000.000,00 Euro interamente versato;
- Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 08082461008;
- Agenzia delle Entrate:
  Regione – ufficio tributi - Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti Via G. Capranesi n. 60 – 00155 Roma;
- Codice Attività: 46.46.30
- Conto corrente dedicato: Intesa Sanpaolo SpA – Agenzia Comit di Pomezia (RM) - Via del Mare 7
  - CIN: J
  - ABI: 03069
  - CAB: 22005
  - C/C: 019234350163
  - IBAN: IT 77J 0306922005019234350163
  - BBAN: J 03069 22005 019234350163

Per i prodotti oggetto della presente offerta potrete rivolgerVi a:
REFERENTE PRATICA, Giulia Cardarelli -TEL. +39 06 91194401 - EMAIL gcardare@its.jnj.com
UFFICIO GARE E CONTRATTI per richieste di preventivi e/o qualsiasi necessità inerente la partecipazione a gare Tel. 06/91194400 - Fax 06/91194270 – e-mail ufficiogare@its.jnj.com
SERVIZIO CLIENTI per inoltro ed evasione ordini o per consegne Tel. 06/91194500 - Fax 06/91194505 – e-mail: ordini@its.jnj.com - e-mail cservice@its.jnj.com
PEC: johnsonejohnsonmedical@postecert.it

- Si dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, che i costi annui necessari all'attuazione di tutte le misure prescritte dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro e salute dei lavoratori, sostenuti dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., ammontano ad euro 463.804,00 ed incidono nella misura dello 0,078% sul prezzo dei prodotti offerti, risultando pertanto congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.

Distinti saluti.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Un Procuratore

Tutte le informazioni fornite da Johnson & Johnson Medical S.p.A. all'Amministrazione appaltante nel contesto della propria offerta, come informazioni sui prezzi, sulla qualità, sugli aspetti tecnici, sulle caratteristiche funzionali, cliniche e ambientali o sull'incidenza dei costi dei prodotti Johnson & Johnson Medical S.p.A. sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di Johnson & Johnson Medical S.p.A. Tali informazioni confidenziali potranno essere utilizzate esclusivamente dall'Amministrazione appaltante, con il solo scopo di valutare l'offerta Johnson & Johnson Medical S.p.A. e non potranno essere rivelate a terzi, fuori dai casi di legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti della gara da parte degli altri partecipanti alla stessa.

"Dichiarazione sedi operative"

Spettabile
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VIA OXFORD 81
00133 - ROMA RM

Pratica di Mare, 23/11/2018
Offerta n. 1803590 (Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: ***Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 Lotti per le necittà della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata***

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** con sede legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00071 Pomezia (RM)- N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, nella persona del Procuratore Speciale Anna Valoroso nata a Napoli il 26/03/1977, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A.., in riferimento all'oggetto,

DICHIARA

***che** per eventuali emergenze di carattere straordinario tutta la organizzazione commerciale della società è comunque in grado di collaborare con il personale medico ed amministrativo allo scopo di rendere disponibili i propri prodotti nel più breve tempo possibile:*

- il **Servizio Clienti** e **l'Ufficio Gare** sono situati presso la sede legale ed operativa della Ditta:

Via del Mare n. 56
00071 POMEZIA (RM)
Tel. (06)91194500
Fax. (06)91194270
Fax servizio clienti: (06)91194505
E-mail ufficio gare: ufficiogare@its.jnj.com
E-mail ordini@its.jnj.com
DATA APERTURA SEDE: 15/11/2004

Dichiara altresì di avere le seguenti ulteriori sedi operative/unità locali:

☐ il **Magazzino** è situato ad Aprilia – cap: 04011– Via dell'Industria n. 8 ed ha una cubatura di circa 57.000 m3
DATA APERTURA SEDE: 15/11/2004

☐ **Magazzino** situato ad Opera (MI) – c.a.p. 20090
Via Luciano Manara, 10
DATA APERTURA SEDE: 01/01/2009

In fede

Johnson&Johnson Medical S.P.A. Procuratore Speciale Anna Valoroso nata a Napoli 26/03/77)

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 Lotti

Offerta economica

Allegato 3 al Disciplinare di gara

LOTTO 10

Il sottoscritto Anna Valoroso nato a Napoli il 26/03/1977 in qualità di Procuratore Speciale e quindi di legale rappresentante della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. con sede legale in Pomezia C.A.P 00071 via del mare n° 56 tel. 0691194500 fax 0691194270 e sede amministrativa in ...."***CFR dichiarazione sedi operative***" C.A.P....via.....n°.....tel.....fax.....e-mail ufficiogare@its.jnj.com codice fiscale 08082461008 partita I.V.A. 08082461008

Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

Dichiara inoltre che:

- in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità stimate Q, e l'indicazione del Valore Complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto Valore Complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;

- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

La ditta sottoscritta e per essa il suo rappresentante legale si impegna ad effettuare la fornitura in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche:

	Q.tità complessive presunte per 24 mesi Q	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in cifre Pu	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in lettere	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in cifre Q x Pu	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in lettere
LOTTO 10	200	1.870,00	Milleottocentosettanta virgola zerozero	374.000,00	Trecentosettantaquattromila virgola zerozero
Valore complessivo offerto IVA esclusa (Sommatorio di Q x Pu)				In cifre 374.000,00	In lettere Trecentosettantaquattromila virgola zerozero

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo, **Pomezia** Data, **23/11/2018**

Timbro e Firma del Legale Rappresentante_____

Indicazioni per la compilazione

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. In caso di riunione di concorrenti la medesima dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai singoli partecipanti e poi presentata dal capogruppo in un unico plico.

Organismi accreditati da ACCREDIA
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
ISO 14001 SGS

Johnson&Johnson
MEDICAL S.P.A.

Spettabile
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VIA OXFORD 81
00133 - ROMA RM

Pratica di Mare, 23/11/2018
Offerta n. 1803590 (Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: ***Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 Lotti per le necittà della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata***

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** con sede legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00071 Pomezia (RM)- N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, nella persona del Procuratore Speciale Anna Valorso nata a Napoli il 26/03/1977, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A.., in riferimento all'oggetto, formula la propria migliore offerta che è stata redatta sul vs prospetto "*Allegato 3 - Prospetto offerta economica*" ed integrata dalla presente.

LOTTO - 10

Descrizione kit: CK EES
Codice Prodotto: CKMULT8004
Confezione di vendita: 1 KIT
Prezzo unitario offerto (KIT) Euro 1.870,00 (milleottocentosettanta virgola zerozero)
Aliquota I.V.A.: 22%
Quantità richiesta biennale: 400 kit

COMPONENTI DEL KIT:

Codice Prodotto: PSEE60A N. pezzi: 1
Codice Prodotto: ECR60B N. pezzi: 5
Codice Prodotto: ECR60W N. pezzi: 1
Codice Prodotto: HARH36M N. pezzi: 1
Codice Prodotto: 2H12LP N. pezzi: 1
Codice Prodotto: TB12LT N. pezzi: 4

Imballo e trasporto: a nostro carico
Consegna: franco destinatario
Tempi di consegna: come da vs indicazione
Termini di pagamento: 60 gg data Ft

I PREZZI OFFERTI SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA.

*La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** dichiara che in caso di necessità come da vs indicazioni può essere richiesta la suturatrice da 45 con le relative ricariche"*

Johnson & Johnson

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** dichiara inoltre quanto segue:

- Capitale Sociale 6.000.000,00 Euro interamente versato;
- Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 08082461008;
- Agenzia delle Entrate:
  Regione – ufficio tributi - Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti Via G. Capranesi n. 60 – 00155 Roma;
- Codice Attività: 46.46.30
- Conto corrente dedicato: Intesa Sanpaolo SpA – Agenzia Comit di Pomezia (RM) - Via del Mare 7
  - CIN: J
  - ABI: 03069
  - CAB: 22005
  - C/C: 019234350163
  - IBAN: IT 77J 0306922005019234350163
  - BBAN: J 03069 22005 019234350163

Per i prodotti oggetto della presente offerta potrete rivolgerVi a:
REFERENTE PRATICA, Giulia Cardarelli -TEL. +39 06 91194401 - EMAIL gcardare@its.jnj.com
UFFICIO GARE E CONTRATTI per richieste di preventivi e/o qualsiasi necessità inerente la partecipazione a gare Tel. 06/91194400 - Fax 06/91194270 – e-mail ufficiogare@its.jnj.com
SERVIZIO CLIENTI per inoltro ed evasione ordini o per consegne Tel. 06/91194500 - Fax 06/91194505 – e-mail: ordini@its.jnj.com - e-mail cservice@its.jnj.com
PEC: johnsonejohnsonmedical@postecert.it

- Si dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, che i costi annui necessari all'attuazione di tutte le misure prescritte dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro e salute dei lavoratori, sostenuti dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., ammontano ad euro 463.804,00 ed incidono nella misura dello 0,078% sul prezzo dei prodotti offerti, risultando pertanto congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.

Distinti saluti.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Un Procuratore

Tutte le informazioni fornite da Johnson & Johnson Medical S.p.A. all'Amministrazione appaltante nel contesto della propria offerta, come informazioni sui prezzi, sulla qualità, sugli aspetti tecnici, sulle caratteristiche funzionali, cliniche e ambientali o sull'incidenza dei costi dei prodotti Johnson & Johnson Medical S.p.A. sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di Johnson & Johnson Medical S.p.A. Tali informazioni confidenziali potranno essere utilizzate esclusivamente dall'Amministrazione appaltante, con il solo scopo di valutare l'offerta Johnson & Johnson Medical S.p.A. e non potranno essere rivelate a terzi, fuori dai casi di legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti della gara da parte degli altri partecipanti alla stessa.

"Dichiarazione sedi operative"

Spettabile
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VIA OXFORD 81
00133 - ROMA RM

Pratica di Mare, 23/11/2018
Offerta n. 1803590 (Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: ***Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la chirurgia Bariatrica suddivisa in 11 Lotti per le necittà della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata***

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** con sede legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00071 Pomezia (RM)- N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, nella persona del Procuratore Speciale Anna Valoroso nata a Napoli il 26/03/1977, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A.., in riferimento all'oggetto,

DICHIARA

che** ***per eventuali emergenze di carattere straordinario tutta la organizzazione commerciale della società è comunque in grado di collaborare con il personale medico ed amministrativo allo scopo di rendere disponibili i propri prodotti nel più breve tempo possibile:

- il **Servizio Clienti** e **l'Ufficio Gare** sono situati presso la sede legale ed operativa della Ditta:

Via del Mare n. 56
00071 POMEZIA (RM)
Tel. (06)91194500
Fax. (06)91194270
Fax servizio clienti: (06)91194505
E-mail ufficio gare: ufficiogare@its.jnj.com
E-mail ordini@its.jnj.com
DATA APERTURA SEDE: 15/11/2004

Dichiara altresì di avere le seguenti ulteriori sedi operative/unità locali:

□ il **Magazzino** è situato ad Aprilia – cap: 04011– Via dell'Industria n. 8 ed ha una cubatura di circa 57.000 m3
DATA APERTURA SEDE: 15/11/2004

□ **Magazzino** situato ad Opera (MI) – c.a.p. 20090
Via Luciano Manara, 10
DATA APERTURA SEDE: 01/01/2009

In fede

Johnson&Johnson
MEDICAL S.P.A.
Procuratore Speciale
Anna Valoroso
(n. a Napoli 26/03/77)